

Alla c.a. del Titolare



20139 MILANO
Viale Bacchiglione, 16
Tel. 02/55.21.0970 r.a. Fax 02/53.94.332
info@faimilano.it

MASSIMA IMPORTANZA

DECRETO CURA ITALIA. PRIMA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE

Facendo seguito alla nostra precedente circolare, di seguito riportiamo una prima, sommaria, descrizione dei principali interventi di carattere generale previsti dal decreto legge cura Italia (d.l 18 del 17 marzo 2020, su G.U n.70 del 17 Marzo u.s).

- PROROGA FINO A VENERDI' 20 p.v, DEI VERSAMENTI FISCO IN SCADENZA AL 16 MARZO, (art.60)

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

- RINVIO VERSAMENTI IMPRESE E PROFESSIONISTI SOTTO 2 MLN EURO (art.62, comma 2)

Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi fino a 2 milioni di ricavi, i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l'Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio e potranno essere pagati in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili. Per i soggetti con ricavi superiori a questo importo, invece, il rinvio è soltanto fino al 20 Marzo (vedi sopra)

- SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI E IVA DI MARZO PER TUTTI I SETTORI PIU' COLPITI, TRA CUI L'AUTOTRASPORTO MERCI (art.61)

L'art.61, prevede per i settori più colpiti (tra i quali, alla lettera n compare anche l'autotrasporto merci), la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e, a norma del comma 3, dell'Iva di marzo. Per queste imprese alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio oppure con un massimo di 5 rate mensili a partire sempre da maggio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

- SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI FISCALI (art.62, comma1)

Sospensione per tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della precompilata.

- STOP RITENUTE PER PROFESSIONISTI (art.62, comma7)

Per i professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi sotto 400mila euro non dovranno versare le ritenute d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d'acconto dovranno versare l'ammontare dovuto entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate.

- CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art.64)

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

- DETRAZIONE 30% PER DONAZIONI (art.66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno e finalizzate a finanziare gli interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus arriva una detrazione pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

- SOSPENSIONE PAGAMENTI CARTELLE E AVVISI (Art.68)

E' prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Viene, inoltre, previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".

- CONGEDO SPECIALE E VOUCHER BABYSITTER PER GENITORI (Art.23)

A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di eta', per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un'indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di eta' non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

- BONUS 100 EURO PER CHI LAVORA IN SEDE (art.63)

Arriva un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo.

- CASSA IN DEROGA PER TUTTI FINO A 9 SETTIMANE (artt.20, 21 e 22)

Cig in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, per un periodo massimo di 9 settimane, anche per le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali, previo accordo sindacale anche in via telematica (accordo non richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti). Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Coronavirus. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l'assegno di solidarietà.

- VIETATO LICENZIARE PER DUE MESI (art.46)

Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del "giustificato motivo oggettivo". -

- PROROGA DOMANDE NASPI E DISCOLL (art.33)

I termini di presentazione delle domande di disoccupazione Nsapi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. -

- QUARANTENA EQUIVALE A MALATTIA (art.26)

Prevista l'equiparazione dell'assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato. -

- MORATORIA PRESTITI PMI E MICRO IMPRESE (art.56)

Moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle pmi e micro imprese, che facciano richiesta alla banca o altro intermediario finanziario che ha concesso il credito, con garanzia pubblica al 33%. Previsto un bonus fiscale per la cessione dei crediti deteriorati.

Per quanto riguarda, l'autotrasporto, ricordiamo inoltre gli interventi già descritti nella nota Confederale NOR20111, relativamente:

- Alle revisioni, per cui è stata prevista l'autorizzazione alla circolazione sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio prossimo (la stessa disposizione si applica anche per le visite di approvazione e collaudo di detti veicoli, artt. 75 e 78 del codice della strada). La disposizione, è il caso di ricordare, è valida soltanto per la circolazione in territorio italiano;

- Alle patenti di guida, per cui l'articolo 104, nel dettare una disposizione valida per tutti i documenti di riconoscimento, prevede anche la proroga della validità della patente di guida, scaduta al 17 marzo o in scadenza dopo tale data, sino al 31 agosto 2020 (su

questa norma si resta in attesa di leggere eventuali provvedimenti attuativi del Ministero dei Trasporti, anche per il necessario raccordo con la disposizione di proroga della validità della CQC al 30 giugno 2020, atteso che la maggior parte dei conducenti è in possesso del documento unificato denominato patenteCQC);

- Al trasporto rifiuti, rispetto al quale l'articolo 113 dispone il rinvio al 30 giugno 2020, sia per la presentazione del MUD, cioè della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nel 2019 il cui termine normale era quello del 30 aprile, sia del pagamento del diritto d'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, anch'esso in scadenza al 30 aprile 2020.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria